



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Simona BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
279	11/08/2026	306	00	00

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto “Sistemazione idraulico-forestale del vallone Picoli”. Proponente Comune di Santa Paolina – ID 1762

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il titolo III della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "*Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale*", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- c. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione ambientale sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali;
- d. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;
- e. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- f. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. con D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 03/01/2022, è stato adottato l'"*Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative*";
- h. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC del 03/01/2023, sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza* di competenza della Regione Campania;
- i. ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 dello stesso D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 che sostituisce il disposto dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- j. le attività di monitoraggio relative alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attuano secondo le modalità di cui all'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- k. ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente*";

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 340577 del 08/04/2026 contrassegnata con ID 1762, il Comune di Santa Paolina con sede nel medesimo comune alla Piazza Alberto De Buono n.1, Provincia di Avellino CAP 83030, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto "*Sistemazione idraulico-forestale del vallone Picoli*";
- b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott. ssa Stefania Coraggio funzionario dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. con nota prot. reg. n. 344208 del 09/04/2026, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec in pari data, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. è stata acquisita al prot. reg. n. 371425 del 17/04/2026 la richiesta di integrazione da parte della Provincia di Avellino;
- e. su specifica richiesta prot. reg. n.489425 del 28/05/2026, il Comune di Santa Paolina ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 519190 del 09/06/2026;
- f. con nota acquisita al prot. reg. n. 660399 del 28/07/2026, Il Comune proponente ha trasmesso chiarimenti spontanei;

RILEVATO che:

- a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 30/07/2026, sulla base dell'istruttoria svolta dal funzionario sopra citato, si è espressa come di seguito testualmente riportato: Relaziona sull'intervento la dott.ssa Stefania Coraggio, la quale evidenzia quanto segue:

Il progetto in esame è finalizzato a porre un freno al dissesto idrogeologico del bacino, assicurando la stabilità del versante e nello stesso tempo arginare l'erosione spondale attraverso la stabilizzazione dei versanti mediante interventi di rinverdimento e regolazione delle acque superficiali.

Gli interventi da realizzare consisteranno sostanzialmente:

- nella rimozione dalle sponde e dall'alveo del corso d'acqua della vegetazione morta, quella di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- nel restauro del paramento delle briglie e nella realizzazione di gabbionate in pietrame rinverdito mediante la messa in opera di talee;
- messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio.

Restano in capo al Proponente ed al Progettista le responsabilità inerenti all'adeguatezza e la funzionalità delle scelte progettuali rispetto agli obiettivi e finalità dell'intervento;

- ai Soggetti competenti le verifiche e le attività connesse alla fase autorizzativa.

La presente istruttoria è basata sulla documentazione di cui all'istanza acquisita al prot. reg. n 340577 del 08/04/2026, successivamente integrata con nota acquisita al prot. reg. n. 0519190/2026 del 09/06/2026.

Ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente e dal Progettista occorre riconoscere la veridicità dovuta, in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis della L. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci, qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficia la validità della presente istruttoria.

La presente istruttoria prende in considerazione le opere a farsi descritte e riportate nello SPA e, successive integrazioni e che eventuali modifiche da apportare all'intervento *de quo*, dovranno essere sottoposte a nuove valutazioni di impatto ambientale.

VISTO CHE:

- Il sito di intervento non ricade in aree della Rete Natura 2000.
- Dal punto di vista faunistico, nell'area di progetto non sono presenti, trovandoci fuori da zone Parco e Sti di Rete natura 2000, habitat prioritari né evidenze significative della presenza di specie faunistiche di interesse conservazionistico o tali da poter richiedere misura di protezioni specifiche.

CONSIDERATO CHE:

- Il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni e chiarimenti formulata e la documentazione agli atti è risultata esaustiva ai fini della valutazione.
 - Gli impatti sulle componenti ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto sono prevalentemente da ritenersi limitati alla durata dei lavori.
 - Gli impatti sulla componente suolo e sottosuolo risultano reversibili a breve termine.
 - Il progetto non ha alcun effetto sullo stato della componente "acque sotterranee", infatti non va ad intaccare la disponibilità delle risorse sotterranee e non prevede alcun intervento che possa determinare pressioni su detta componente.
 - Per quanto attiene alla componente "acque superficiali", in riferimento agli aspetti connessi all'assetto idraulico e, in particolare, alla modifica degli assetti idrogeologici locali, non si individuano fattori di pressione.
 - La valutazione degli impatti sulle componenti rumore e vibrazioni riportata nello SPA e nelle successive integrazioni è stata supportata da stime analitiche previsionali risultando nei limiti di legge.
 - In riferimento alla flora, non sono stati riscontrate specie di rilevanza prioritaria o di particolare interesse conservazionistico.
 - La valutazione degli impatti sulla componente atmosfera, connessi alle emissioni di polveri, riportata nello SPA e nelle successive integrazioni è stata supportata da stime analitiche previsionali;
 - le valutazioni sui possibili impatti derivanti dalla realizzazione ed esercizio dell'intervento, come riportate nello Studio di Impatto Ambientale e successive integrazioni, sono risultate condivisibili;
 - Il progetto prevede il riutilizzo in sito, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, del materiale scavato per la ricopertura delle opere; è altresì previsto il riutilizzo del terreno vegetale per favorire la rinaturalizzazione delle aree interessate dalle opere.
 - Il progetto non prevede la produzione di rifiuti a meno di quelli strettamente prodotti in fase di realizzazione delle opere che verranno stoccati nelle aree appositamente dedicate all'interno del previsto cantiere in attesa di smaltimento a discarica.
 - Per la completa esecuzione dei lavori saranno necessari 180 giorni naturali e consecutivi di cantiere.
 - Le misure di mitigazione progettuali e gestionali previste risultano funzionali a contenere gli effetti connessi all'attuazione del progetto che, per le caratteristiche delle opere a farsi, non risultano tali da generare criticità rilevanti sulle componenti ambientali; gli effetti attesi sulle componenti ambientali possono ritenersi non significativi con carattere di temporaneità e reversibilità.
 - Nei 30 giorni di consultazione è pervenuta con nota prot. reg. n. 0371425 del 17/04/2026, l'osservazione della Provincia di Avellino - SETTORE 4 - TUTELA AMBIENTALE - GESTIONE TRASPORTI – PATRIMONIO, riscontrata adeguatamente dal Proponente con nota del 27/07/2026.
- FERMO RESTANDO:**
- in riferimento al clima acustico, il rispetto dei valori limite di emissione, immissione e differenziale previsti dalla normativa di settore per i recettori sensibili e non;
 - in riferimento alle Linee Guida ARPAT, la riconduzione dei valori di PM10 in fase di cantiere, ai valori consentiti per i recettori sensibili e non in funzione della distanza dagli stessi e della durata delle lavorazioni e le conseguenti misure di mitigazione per i recettori esposti;

- la competenza del soggetto che autorizza e/o del soggetto preposto alla tutela dei corpi idrici di cui al D.lgs. 152/2006;
- che sarà cura dell'Autorità procedente garantire l'acquisizione/aggiornamento dei pareri necessari dipendente dal regime vincolistico insistente nell'area di intervento;
- l'onere da parte dell'Amministrazione Comunale di svolgere attività di vigilanza tesa a scongiurare sversamenti di rifiuti ed acque reflue nei valloni oggetto di intervento;
- che sarà cura del Proponente ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di *"riutilizzo delle terre e rocce da scavo"* (DPR 120/2017) sia in sito che fuori dal sito e per la tipologia di cantiere di che trattasi, attivandosi presso le autorità competenti;
- che l'istruttoria esula da precedenti fasi autorizzative ed è finalizzata alla valutazione dei possibili impatti negativi e significativi delle opere in progetto sulle componenti ambientali;
- che l'istruttoria prende in considerazione le opere a farsi descritte e riportate nello SPA e successive integrazioni e che eventuali modifiche da apportare all'intervento *de quo* dovranno essere sottoposte a nuove valutazioni di impatto ambientale;
- Restano in capo al Proponente e al Progettista le responsabilità inerenti all'adeguatezza e la funzionalità delle scelte progettuali rispetto agli obiettivi e finalità dell'intervento.

Tenuto conto delle finalità del progetto, della tipologia delle opere a farsi, delle misure progettuali e gestionali previste e della tipologia degli impatti, **si propone alla Commissione VIA VAS VI di escludere dalla Valutazione di Impatto Ambientale** il progetto di *"Sistemazione idraulico-forestale del vallone PICOLI"*, proposto dal Comune di Santa Paolina.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Stefania Coraggio in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente, nonché della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

- b. il Comune di Santa Paolina ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. per analogia a quanto stabilito all'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere individuato in cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURC;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott. ssa Stefano Coraggio ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 30/07/2026 il progetto *“Interventi per la eliminazione del dissesto idrogeologico in località “Canale” a valle del centro storico ed abitato – Cod. Rendis 15IR936/G1”* proposto dal Comune di Santa Paolina, con sede nel medesimo comun alla Piazza Alberto De Buono n.1, Provincia di Avellino CAP 83030,
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali - art. 5 co.1 lett. I bis) del D.lgs.152 del 2006 - del progetto esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** fissare, in analogia a quanto disposto dall'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito ai provvedimenti di VIA, che il presente provvedimento di esclusione dalla VIA ha efficacia temporale pari a cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC.
4. **CHE** ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *“il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte”*.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1. Al Comune di Santa Paolina;
 - 6.2. Alla Provincia di Avellino;
 - 6.3. All' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - 6.4. Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino;
 - 6.5. All' ARPAC – Dipartimento provinciale di Avellino;
 - 6.6. Alla UOS 214.02.01 - Genio civile di Avellino;
 - 6.7. Alla Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro;
 - 6.8. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Simona BRANCACCIO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa